CONSIGLIO REGIONALE
DELLA BASILICATA

M.O.P. - MODELLO ORGANIZZATIVO PRIVACY

Applicazione del Regolamento Europeo 679/2016 ("GDPR") in materia di protezione dei dati personali

SOMMARIO

FINALITÀ DEL DOCUMENTO 4
TERMINI E DEFINIZIONI 5
STRUTTURA ORGANIZZATIVA PRIVACY: RUOLI E RESPONSABILITÀ 8
Titolare del Trattamento 9
Designato del Titolare (Responsabile Delegato alla tutela dei dati personali) 9
Referenti Data Protection (se nominati) 11
Autorizzato al trattamento 12
Amministratore di Sistema (AdS, se nominato) 13
Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) - DPO Data Protection Officer 14
Responsabile del Trattamento 16
Consulente Privacy / Privacy Officer (se presente) 18
PRINCIPI GENERALI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI 20
Trattamento di dati personali e condizioni di liceità 20
Privacy by design e Privacy by default 21
Principio di minimizzazione 22
Periodo di conservazione dei dati personali 22
Accesso ai dati personali 22
Misure di sicurezza 22
Trasferimento di dati personali all'estero 23
I DIRITTI DELL'INTERESSATO 24
IL REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO 26
IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 28
INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DATI E RICHIESTA DI CONSENSO 30
L'Informativa in materia di protezione dati 30
L'Informativa diretta 30
L'Informativa indiretta 31
La richiesta di consenso 31

Il consenso per l'accesso ai servizi on-line 32
VALUTAZIONE D'IMPATTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI (DPIA) 33
VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI (DATA BREACH) 34
FORMAZIONE 35
LE SANZIONI 36
Violazioni da parte del personale del Consiglio regionale 36
Violazioni da parte del Responsabile del trattamento 36

FINALITÀ DEL DOCUMENTO

Il presente documento descrive il "Modello Organizzativo" di cui si è dotato il CONSIGLIO REGIONALE DELLA BASILICATA (di seguito "Consiglio regionale" o "Titolare") in riferimento ai trattamenti di dati personali di soggetti persone fisiche, in coerenza alla normativa vigente, tra cui, in particolare, il Regolamento Europeo 679/2016 (di seguito, per brevità, "Regolamento" o "GDPR"), del Decreto Legislativo 196/2003 (di seguito anche "Codice Privacy") come novellato dal Decreto Legislativo 101/2018.

All'interno del presente documento sono descritte le strutture organizzative del Consiglio regionale, i ruoli e le responsabilità dei soggetti che effettuano i trattamenti, nonché i principi che regolamentano e disciplinano le modalità di esecuzione delle attività di trattamento di dati personali eseguite dal Consiglio regionale per le finalità di trattamento di cui essa è Titolare (o Contitolare o Responsabile).

Il Modello Organizzativo ivi descritto ha l'obiettivo di formalizzare le linee guida che il Consiglio regionale ha adottato e intende applicare per assicurare che i trattamenti di dati personali siano effettuati in conformità alle disposizioni previste dalla normativa in materia, in particolare:

a) siano acquisiti e trattati su idonea base giuridica, per scopi determinati, espliciti e legittimi;
b) siano trattati solo per le finalità proprie del Consiglio e in maniera non eccedente alle stesse;
c) siano trattati nel rispetto dei diritti e della dignità degli Interessati;
d) siano protetti dal rischio, anche solo potenziale, di distruzione, perdita, modificazione, rivelazione non autorizzata, accesso non autorizzato, non esattezza e non adeguatezza rispetto alle finalità per cui sono trattati;
e) siano comunicati legittimamente all'interno e/o all'esterno del Consiglio regionale.

Le politiche presenti nel presente Modello si applicano a tutti i dipendenti e collaboratori di qualsiasi genere (Stagisti, Tirocinanti, Volontari, etc) del Consiglio regionale. A tal fine, esse si assicurano che, al momento dell'assunzione/instaurazione del rapporto, ciascun dipendente e / o collaboratore riceva una copia del presente documento e/o ne prenda visione.

Per la descrizione e la trattazione di dettaglio dei processi connessi ai trattamenti di dati personali, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la gestione delle richieste di esercizio diritti dell'interessato o la gestione e notifica delle violazioni di dati personali (Data Breach), si fa rimando ai Disciplinati/Policy adottati dal Consiglio regionale.

Per eventuali dubbi in merito al trattamento dei dati personali, i soggetti Autorizzati ai trattamenti (così come descritti nei successivi capitoli) potranno rivolgersi al Responsabile Protezione Dati / Data Protection Officer (RPD/DPO) del Consiglio regionale.

Il presente documento viene aggiornato su proposta del Titolare, del Designato del Titolare e/o del Responsabile della Protezione dei Dati in conseguenza di modifiche normative o per esigenze organizzative/operative.

TERMINI E DEFINIZIONI

Al fine di una piena comprensione e attuazione del presente documento, si riportano i principali termini utilizzati e le relative definizioni:

Archivio: qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico.

Autorità di controllo: l'autorità pubblica indipendente istituita da uno Stato membro ai sensi dell'articolo 51 GDPR.

Consenso dell'interessato: qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento.

Dati biometrici: i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici.

Dati genetici: i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in particolare dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in questione.

Dato personale: qualunque informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile ("interessato"); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, generica, psichica, economica, culturale o sociale.

Dati relativi alla salute: i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute.

Destinatario: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi. Tuttavia, le autorità pubbliche che possono ricevere comunicazione di dati personali nell'ambito di una specifica indagine conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri non sono considerate destinatari; il trattamento di tali dati da parte di dette autorità pubbliche è conforme alle norme applicabili in materia di protezione dei dati secondo le finalità del trattamento.

Disponibilità: proprietà del dato di essere presente e utilizzabile nei tempi, nei luoghi e nelle modalità adeguati alle necessità operative.

Evento di sicurezza: qualsiasi occorrenza anomala in ambito Sicurezza Informatica che non sia un falso positivo ed osservabile sia attraverso piattaforme di monitoraggio sia attraverso interazioni umane e che, a valle di una fase di triage, può essere identificata come incidente di sicurezza.

Falso positivo: evento che si rivela, dopo attenta analisi, non impattante in termini di sicurezza.

Impatto: effetto causato dall'avvenuta violazione della sicurezza sugli asset ICT e/o sul patrimonio informativo del Consiglio regionale.

GDPR: Regolamento Europeo 679/2015 in materia di protezione dati personali.

Titolare del Trattamento: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri.

Interessato: persona fisica cui si riferiscono i dati trattati dal Titolare o dal Responsabile.

Designato/Delegato al trattamento: la persona fisica che, secondo l'organizzazione aziendale, ricopre un ruolo gestionale e di responsabilità all'interno dell'azienda che determina specifiche modalità organizzative rispetto ad uno o più trattamenti.

Autorizzato al trattamento: la persona fisica, espressamente autorizzata/incaricata, che opera sotto l'autorità del Titolare, con specifici compiti e funzioni connessi al trattamento dei dati personali.

Referente privacy: la persona fisica (o gruppo) che operativamente si interfaccia con il DPO e funge da collegamento tra lo stesso e il Titolare (nonché con i soggetti che a vario titolo operano all'interno della struttura del Titolare).

Limitazione del trattamento: il contrassegno dei dati personali conservati con l'obiettivo di limitarne il trattamento in futuro.

Minaccia: tipo di azione, sia deliberata che accidentale, che può in qualsiasi modo arrecare direttamente o indirettamente un danno all'integrità, alla riservatezza o disponibilità di un dato.

Organizzazione internazionale: un'organizzazione e gli organismi di diritto internazionale pubblico a essa subordinati o qualsiasi altro organismo istituito da o sulla base di un accordo tra due o più Stati.

Profilazione: qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica.

Pseudonimizzazione: il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica indentificata o identificabile.

Rappresentante: la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che, designata dal Titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento per iscritto ai sensi dell'articolo 27 GDPR, li rappresenta per quanto riguarda gli obblighi rispettivi a norma del presente regolamento.

Responsabile del trattamento: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento.

RPD/DPO (Responsabile Protezione Dati/Data Protection Officer): figura professionale con particolari competenze, il cui compito principale è l'osservazione, la valutazione e l'indirizzo sulle modalità di trattamento dei dati allo scopo di far rispettare le normative europee e nazionali.

Trattamento: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

Rilevazione: qualsiasi segnalazione di potenziale evento di sicurezza o occorrenza osservabile in un sistema o rete.

Riservatezza: proprietà del dato di essere conoscibile solo ad alcuni soggetti, normalmente individuati dal "proprietario" del dato stesso, e non ad altri.

Stabilimento principale:

a) Per quanto riguarda un Titolare del trattamento con stabilimenti in più di uno Stato membro, il luogo della sua amministrazione centrale nell'Unione, salvo che le decisioni sulle finalità e i mezzi del trattamento di dati personali siano adottate in un altro stabilimento del Titolare del trattamento nell'Unione e che quest'ultimo stabilimento abbia facoltà di ordinare l'esecuzione di tali decisioni, nel qual caso lo stabilimento che ha adottato siffatte decisioni è considerato essere lo stabilimento principale.

b) Con riferimento a un responsabile del trattamento con stabilimenti in più di uno Stato membro, il luogo in cui ha sede la sua amministrazione centrale nell'Unione o, se il responsabile del trattamento non ha un'amministrazione centrale nell'Unione, lo stabilimento del responsabile del trattamento nell'Unione in cui sono condotte le principali attività di trattamento nel contesto delle attività di uno stabilimento del responsabile del trattamento nella misura in cui tale responsabile è soggetto a obblighi specifici ai sensi del presente regolamento.

Terzo: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il Titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del Titolare o del Responsabile.

Violazione dei dati personali: la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

WP29: organismo consultivo e indipendente, composto da un rappresentante delle autorità di protezione dei dati personali designate da ciascuno Stato membro dell'Unione Europea, dal GEPD (Garante europeo della protezione dei dati), nonché da un rappresentante della Commissione Europea – ora sostituito dall'European Data Protection Board (EDPB).

STRUTTURA ORGANIZZATIVA PRIVACY: RUOLI E RESPONSABILITÀ

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA BASILICATA ha definito un assetto organizzativo volto alla protezione dei dati personali (Data Protection), progettato in ottemperanza al principio di Responsabilizzazione ("Accountability") al fine di conformarsi in modo appropriato alle prescrizioni del GDPR.

Il Consiglio regionale, in qualità di Titolare del Trattamento, può prevedere, nell'ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali siano attribuiti a persone fisiche espressamente designate che operano sulla base di un rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione. In base a tale principio, la stessa individua le modalità per Autorizzare al trattamento dei dati personali le persone che operano sulla base di un rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione.

Di seguito è riportata una sintesi grafica dell'Assetto Organizzativo "Data Protection", con evidenza dei singoli ruoli e delle relative interdipendenze gerarchiche.

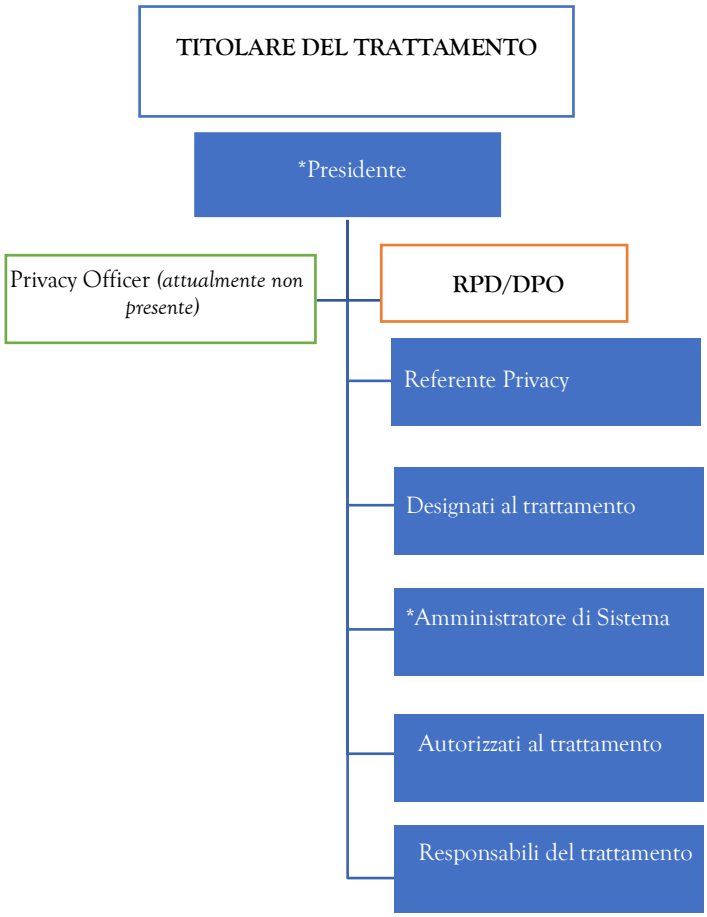

Titolare del Trattamento

Il Titolare del Trattamento dei dati personali è, ai sensi dell'art. 4 e 24 del GDPR, "la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali" ("Titolare").

Alla luce della suddetta definizione, il Consiglio regionale della Basilicata, con sede legale Via Vincenzo Verrastro, 6 - 85100 Potenza (PZ), C.F.: 96016400762 - Telefono: 0971.661111 - PEC: cr-basilicata@cert.regione.basilicata.it, è TITOLARE per i trattamenti di dati personali mappati nel "Registro delle attività di trattamento" e relativamente ai quali determina finalità e modalità di trattamento.

Il Titolare è la struttura nel suo complesso e cioè il soggetto al quale competono le scelte di fondo sulla raccolta e sull'utilizzazione dei dati personali. Il Titolare agisce per mezzo degli Organi statutari nel loro complesso o del soggetto (Presidente / Amministratore) a cui i relativi poteri in materia di protezione di dati personali sono stati pro tempore attribuiti.

L'art. 24, GDPR, stabilisce la responsabilità generale del Titolare per qualsiasi trattamento di dati personali che quest'ultimo abbia effettuato direttamente o che altri abbiano effettuato per suo conto. In particolare, il Titolare deve essere in grado di dimostrare la conformità delle attività di trattamento con il GDPR stesso (Accountability) e deve mettere in atto misure adeguate ed efficaci volte a garantire ciò. Tali misure devono tener conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Inoltre, al fine di dimostrare la conformità delle sue azioni con il GDPR, il Titolare deve adottare politiche interne ed attuare misure che soddisfino i principi della "Protezione dei dati di Default" e "fin dalla progettazione".

Il Titolare delega lo svolgimento di parte delle proprie attività a soggetti interni in veste di Delegato/Designato del Titolare e di Autorizzati, nonché nomina Responsabili del Trattamento i soggetti esterni che, nell'esecuzione di un servizio a favore del Consiglio regionale, trattano i dati personali in titolarità / responsabilità di quest'ultima. Il Titolare ha la responsabilità di individuare al riguardo soggetti che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto le prescritte misure tecniche e organizzative adeguate.

Designato del Titolare (Responsabile Delegato alla tutela dei dati personali)

Il Designato (ex art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.) del Titolare ha il compito di:

- dare attuazione alle linee guida fornite dal Titolare in materia di trattamento dei dati personali;
- identificare e implementare, avvalendosi della struttura organizzativa aziendale e di eventuali consulenti, ogni attività che sia finalizzata a conseguire la conformità dell'operato in materia di protezione dei dati personali alle disposizioni vigenti, con particolare riguardo all'art. 5 del Regolamento in cui sono definiti i principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione delle finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione dei tempi di conservazione, integrità e riservatezza, responsabilizzazione;
- attivarsi per istituire il Modello Organizzativo "Data Protection" per la protezione dei dati personali individuando ruoli, competenze e funzioni previste, in linea con la normativa per quanto agli

ambiti di competenza. In particolare, tra l'altro, egli dovrà provvedere alla nomina delle seguenti figure:

  - I soggetti Autorizzati al trattamento ai sensi dell'art. 29 del GDPR;
  - Le ulteriori funzioni previste dal Modello Organizzativo "Data Protection", quali, consulente privacy (Privacy Officer), Amministratore di Sistema (AdS), Referente privacy, etc.

- attivarsi per nominare quali Responsabili del Trattamento, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, i fornitori di servizi (outsourcers) a cui il Consiglio regionale, quale Titolare del Trattamento, ricorre per l'effettuazione di trattamenti di dati personali, provvedendo alla valutazione dei requisiti e delle garanzie in capo agli stessi outsourcers e adottando tutto quanto necessario per la piena conformità al Regolamento in generale e all'art. 28 dello stesso, in particolare;
- adottare ogni soluzione organizzativa idonea ad assicurare che il Responsabile della Protezione dei Dati (RDP/DPO) sia tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali;
- attivarsi al fine di fornire ai soggetti interni od esterni all'organizzazione del Titolare il necessario supporto per l'esecuzione di quanto previsto da contratti e mansionari nel rispetto delle istruzioni di cui al punto precedente e per la soluzione di problematiche inerenti al trattamento dei dati personali;
- vigilare sull'operato dei soggetti interni od esterni all'organizzazione, accertando che si conformino alle istruzioni formulate, e – su richiesta del Consiglio regionale - fornire un report sullo stato di conformità alla normativa vigente per quanto di sua competenza;
- verificare, in concerto con il DPO, che gli Autorizzati abbiano ricevuto una formazione adeguata;
- attivarsi al fine di adempiere agli obblighi di informativa e raccolta e gestione dei consensi, individuando i casi in cui sia necessario che il Consiglio regionale predisponga nuovi modelli di informativa;
- attivarsi affinché il Consiglio regionale si conformi agli obblighi attinenti alla sicurezza dei dati personali e dei trattamenti di cui agli artt. 24 e 25 del Regolamento, curando in particolare che siano osservati i principi di protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita;
- attivarsi affinché il Consiglio regionale possa dimostrare di essere conforme alle disposizioni normative contribuendo, ove richiesto, alla compilazione del Registro dei trattamenti, alla valutazione dei rischi e al riscontro dei Diritti degli Interessati (ex artt. 15 e ss del GDPR);
- adottare le necessarie procedure o modalità operative per l'efficace gestione degli obblighi di notifica di violazione di cui agli artt. 33 e 34 del Regolamento e in ipotesi di accertate violazioni, col supporto del RPD che sovraintenderà il processo di valutazione dell'incidente anche al fine di fornire le informazioni utili a determinare:
  - la valutazione della gravità dei rischi conseguenti;
  - la valutazione dell'eventuale necessità di notificare l'autorità entro i termini di legge (72 ore);
  - la valutazione dell'eventuale necessità di comunicazione agli interessati (art. 34 GDPR);
  - la redazione del contenuto e la scelta delle modalità di trasmissione delle citate notificazione e comunicazione.

- nei casi previsti dal Regolamento, individuare i tipi di trattamento che possono presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche ed eseguire l'iter di valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali;
- adottare quanto necessario, anche ai sensi degli artt. 44 e ss. del GDPR, affinché gli eventuali trasferimenti di dati personali verso Paesi extra UE avvengano nel rispetto delle disposizioni del Regolamento;
- svolgere un ruolo di coordinamento tra i Soggetti interni che compongono l'Assetto Organizzativo Data Protection e il RPD/DPO;
- gestire direttamente, di concerto con il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (DPO), i rapporti con il Garante per la protezione dei dati personali e le altre Autorità Pubbliche relativamente alle questioni inerenti al Regolamento.
- adempiere ad ogni altro obbligo prescritto dal Regolamento e dai provvedimenti emanati dall'Autorità Garante in capo al Titolare del Trattamento, se rientrante nei suoi poteri gerarchici, organizzativi e di spesa. Nei casi in cui non vi possa adempiere, per carenze organizzative, difficoltà operative o di altri generi, carenza di budget o eccedente i propri limiti di spesa o qualsiasi altra ragione, il Delegato del Titolare dovrà informare tempestivamente il delegante, fornendo ogni supporto operativo per la migliore gestione dell'obbligo;
- Fornire, su richiesta, un report sullo stato di conformità del Consiglio regionale alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, evidenziando eventuali non conformità e criticità.

Referenti Data Protection (se nominati)

Considerata la struttura e i trattamenti di dati personali effettuati dalil Consiglio regionale, nella sua funzione di Titolare dei trattamenti che effettua, può nominare dei "Referenti Data Protection" che lo affianchino e coadiuvano al fine di garantire il pieno rispetto dei principi e delle disposizioni di cui al GDPR.

La designazione di un Referente Privacy non appare incompatibile con il dettato del GDPR, in particolare con riferimento a strutture di particolare complessità ove risulta opportuno definire una struttura organizzativa Data Protection adeguata che permetta di stabilire in modo puntuale i ruoli e le responsabilità dei soggetti che trattano i dati personali.

Ciò posto, il Referente deve essere individuato e nominato, con apposito atto, dal Titolare (o dal Designato), tenuto conto del ruolo, delle mansioni e delle relative responsabilità attribuite al dipendente sulla base del contratto di lavoro in essere tra lo stesso e il Titolare, in ragione delle competenze dimostrate in termini di affidabilità, esperienza e capacità nello svolgimento dei compiti. In tale contesto, il Referente si impegnerà ad adempiere alle istruzioni descritte nell'atto di nomina.

I Referenti Data Protection devono assicurare che chiunque sia sottoposto alla loro supervisione e coordinamento osservi quanto previsto all'interno del Modello di Data Protection del Consiglio regionale e la normativa vigente, ivi incluse le direttive delle Autorità competenti in materia di dati personali. I Referenti assicurano altresì il raggiungimento e il mantenimento di un livello di protezione adeguato in relazione allo specifico o agli specifici trattamenti di dati personali.

Con riferimento alla gestione degli aspetti "organizzativo-gestionali" i Referenti devono garantire:

- la proposizione al Delegato del Titolare nell'organizzazione delle prestazioni e dei servizi che comportano il trattamento di Dati Personali;
- l'implementazione delle idonee misure organizzative identificate dal Titolare per quanto di propria competenza;
- la propria collaborazione nella applicazione delle previste misure di Accountability previste dalla normativa.
- il monitoraggio del livello di adeguatezza delle misure organizzative identificate e implementate (art. 32 GDPR);
- la correttezza, l'esattezza e la completezza di dati personali oggetto di trattamento presso il Consiglio regionale;
- l'avvenuta nomina con atto formale delle persone Autorizzate al trattamento dei dati personali e che possono avere accesso agli stessi;
- che non siano trasmesse e non sia consentito l'accesso ai Dati Personali a soggetti non Autorizzati del loro trattamento;
- supporto alla gestione del processo per le violazioni di dati personali, definito dal Delegato del Titolare, e in ipotesi di accertate violazioni, col supporto del consulente privacy e del RPD, partecipare al processo di valutazione dell'incidente anche al fine di fornire al Delegato del Titolare le informazioni utili a determinare:
  - la valutazione della gravità dei rischi conseguenti;
  - la valutazione dell'eventuale necessità di notificare l'autorità entro i termini di legge (72 ore);
  - la valutazione dell'eventuale necessità di comunicazione agli interessati (art. 34 GDPR);
  - la redazione del contenuto e la scelta delle modalità di trasmissione delle citate notificazione e comunicazione.

Autorizzato al trattamento

Il Consiglio regionale, in qualità di Titolare, ravvisa la necessità di individuare i soggetti interni da autorizzare a compiere operazioni di trattamento di dati personali contenuti in banche dati elettroniche e/o cartacee. Ai sensi della normativa vigente, tali soggetti sono designati "Autorizzati", ovvero "le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal Titolare del trattamento".

Pertanto, in ottemperanza a quanto previsto dalle disposizioni normative, ogni dipendente o collaboratore del Titolare che, per le mansioni assegnate, debba trattare dati personali, deve essere designato per iscritto mediante una lettera di conferimento dell'incarico al trattamento dei dati personali, con la specificazione dei compiti affidati in materia di trattamento dati personali, anche per gruppi omogenei di lavoro, dei compiti che gli sono affidati, nonché delle banche dati cui avrà accesso nello svolgimento delle proprie mansioni.

Al momento dell'assunzione di nuovo personale addetto alle funzioni preposte al trattamento dei dati personali, l'Area PERSONALE provvede alla consegna della relativa lettera di designazione ad "Autorizzato". Eventuali variazioni alle lettere di designazione sono di competenza dell'Area PERSONALE.

Amministratore di Sistema (AdS, se nominato)

Il Consiglio regionale identifica con il ruolo di "Amministratore di Sistema" la figura professionale preposta alla gestione e alla manutenzione di un impianto di elaborazione o di sue componenti, quali amministratori di banche dati, amministratori di rete e di apparati di sicurezza, amministratori di sistemi software. Tali soggetti, nelle proprie consuete attività, sono in molti casi concretamente responsabili di fasi operative che possono comportare elevate criticità rispetto alla protezione dei dati personali.

Il Titolare o il delegato del Titolare del trattamento dei dati designano individualmente l'AdS secondo un preciso profilo di autorizzazione. La lettera di incarico all'Amministratore di sistema dovrà contenere: - l'attestazione che l'Ads ha le caratteristiche richieste dalla legge.

La nomina ad Amministratore di Sistema è effettuata previa valutazione delle caratteristiche di esperienza, capacità e affidabilità del soggetto designato, il quale deve fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

La designazione deve, altresì, essere individuale e recare l'elencazione analitica degli ambiti di operatività consentiti in base al profilo di autorizzazione assegnato. Inoltre, nel caso di servizi di amministrazione di sistema affidati in outsourcing, la funzione Information Technology deve conservare direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza, gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali Amministratori di Sistema.

I compiti dell'Amministratore di sistema consistono nel:

a) gestire, nel rispetto delle misure di sicurezza applicate dalil Consiglio regionale, il sistema informatico in cui risiedono le banche dati del Consiglio regionale;
b) monitorare il sistema di sicurezza informatico (idoneo a rispettare le prescrizioni dell'art. 32 del GDPR) adottato dalil Consiglio regionale, adeguandolo anche alle eventuali e future norme in materia di sicurezza;
c) assegnare e gestire il sistema di autenticazione informatica secondo le modalità ritenute idonee dalil Consiglio regionale e quindi, fra le altre, generare, sostituire ed invalidare, in relazione agli strumenti e alle applicazioni informatiche utilizzate, le parole chiave ed i Codici identificativi personali da assegnare agli autorizzati al trattamento dati;
d) procedere alla disattivazione dei Codici identificativi personali, in caso di perdita della qualità che consentiva all'utente o autorizzato l'accesso all'elaboratore, oppure nel caso di mancato utilizzo dei Codici identificativi personali per oltre 6 (sei) mesi;
e) collaborare con il Consiglio regionale per l'attuazione delle prescrizioni impartite dall'Autorità Garante e comunicare prontamente alil Consiglio regionale medesima qualsiasi situazione che possa compromettere il corretto trattamento informatico dei dati personali.

L'operato dell'Amministratore di Sistema deve essere oggetto di supervisione da parte del Delegato del Titolare, e con cadenza almeno annuale tesa a controllare la sua rispondenza alle misure organizzative, tecniche e di sicurezza riguardanti i trattamenti dei dati personali previste dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.

Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) - DPO Data Protection Officer

Criteri di selezione

Nell'individuare il soggetto più idoneo a ricoprire il ruolo di RPD, il Consiglio regionale, in quanto Titolare deve tenere in considerazione le indicazioni previste dal GDPR e le linee guida emanate dal WP29 prima e dall'EDPB ora, e dal Garante.

Il Titolare deve accertare che il soggetto individuato come RPD non sia tra coloro che svolgono un ruolo che comporta la definizione delle finalità o modalità del trattamento dei dati personali, in quanto ciò determinerebbe una situazione di conflitto d'interessi e, quindi, una violazione del requisito dell'indipendenza.

A tal fine, si ritengono senz'altro in conflitto d'interessi le seguenti posizioni di management di alto livello: Direttore Generale, responsabile operativo, finanziario, IT, non escludendo comunque a priori che conflitti si possano determinare anche con posizioni diverse, anche di livello e funzioni inferiori, nonché in caso di RPD di nomina esterna.

Individuazione

Il Consiglio regionale ha optato per designare una RPD/DPO (esterno), in forza di un contratto di servizi, che possiede le seguenti caratteristiche:

- conoscenza specialistica della normativa e della prassi in materia di protezione dei dati personali;
- capacità di adempiere ai compiti di cui sarà responsabile come RPD, anche in termini di esperienza nel settore del business del Consiglio regionale;
- caratteristiche personali di integrità ed etica professionale;
- assenza di situazioni di conflitto di interesse.

Designazione

Il Consiglio regionale designa il RPD con apposito atto di nomina disciplinante l'attribuzione dei relativi compiti, poteri, durata, cessazione del rapporto e responsabilità.

Il Consiglio regionale, inoltre, deve assicurarsi che siano adottate misure idonee a garantire che il RPD:

- possa usufruire di adeguate infrastrutture e risorse umane e finanziarie, nonché, a seconda delle eventuali ulteriori funzioni svolte dal soggetto di volta in volta designato, di tempo sufficiente per l'espletamento dei suoi compiti. Le infrastrutture e le risorse attribuite al RPD ed al suo eventuale Team devono essere rivalutate con cadenza annuale alla luce della complessità e/o sensibilità dei trattamenti effettuati dalil Consiglio regionale;
- abbia una posizione tale da poter interagire direttamente con i vertici gerarchici del Consiglio regionale e, se consulente esterno, gli sia garantita la possibilità di avere un contatto diretto con gli stessi;
- non riceva alcuna istruzione per l'esecuzione dei suoi compiti;
- non sia rimosso o penalizzato professionalmente in conseguenza dello svolgimento dei suoi compiti;

- abbia accesso ai dati personali e ai trattamenti effettuati dalil Consiglio regionale, al fine di mantenere la propria conoscenza specialistica dell'organizzazione privacy del Consiglio regionale;

- se dipendente, sia messo nella condizione di poter curare il proprio aggiornamento in materia di protezione dei dati personali, partecipando ad appositi corsi di formazione che accrescano di continuo il livello delle proprie competenze.

Una volta designato il RPD, il Consiglio regionale deve provvedere a:

a) comunicare ufficialmente la nomina a tutto il personale, in modo da garantire che il ruolo e le funzioni del RPD siano note a tutta il Consiglio regionale;
b) pubblicarne i dati di contatto, in modo che questi siano accessibili da parte degli Interessati (a titolo esemplificativo e non esaustivo: sul sito Internet e sulle informative rese agli interessati);
c) comunicare i dati di contatto all'Autorità di Controllo.

Con specifico riferimento a quanto previsto alle precedenti lettere b) e c), i dati di contatto del RPD dovrebbero comprendere tutte quelle informazioni che consentono agli interessati e all'autorità di controllo di raggiungere facilmente il RPD (i.e. recapito postale e/o indirizzo E-mail/PEC).

Compiti e Responsabilità

Il RPD è tenuto ad assolvere gli obblighi enucleati dall'art. 39 del GDPR e di seguito indicati:

a) informare e fornire consulenza al Titolare nonché ai dipendenti in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento e da altre disposizioni relative alla protezione dei dati;
b) sorvegliare l'osservanza del Regolamento, e della normativa privacy in generale, nonché delle politiche del Titolare in materia di protezione dei dati, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle attività di controllo connesse;
c) fornire, qualora fosse richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento;
d) cooperare con l'autorità di controllo;
e) fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, ed effettuare consultazioni relativamente a qualunque altra questione, e, per gli interessati, anche in merito all'esercizio dei diritti ad essi attribuiti dal Regolamento.

Fermo restando quanto sopra, il RPD riferisce direttamente al vertice gerarchico del Consiglio regionale ogni problematica, violazione ed esigenza, rispettando il segreto e la riservatezza in merito all'adempimento dei propri compiti.

Inoltre, al fine di consentire al RPD di svolgere i compiti sopra elencati, il Consiglio regionale deve attuare tutte le misure idonee a far sì che esso sia tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali e, in particolare, garantire che:

- in ottemperanza al principio di privacy by design di cui all'art.25 del GDPR, il RPD sia invitato a partecipare su base regolare alle riunioni del Management di alto e medio livello e sia coinvolto in ogni occasione in cui siano assunte decisioni che impattano sulla protezione dei dati personali;

- i pareri espressi dal RPD ricevano sempre la dovuta considerazione. Laddove si dovesse verificare una circostanza che determina un disaccordo tra il Delegato del Titolare la posizione del RPD,

il Consiglio regionale deve documentare le motivazioni che hanno portato all'adozione della condotta difforme da quella raccomandata dal RPD;

- il RPD sia tempestivamente informato e consultato nell'eventualità in cui si verifichi una violazione dei dati o altro incidente avente ad oggetto gli stessi.

Nello svolgimento dei compiti sopra indicati, il RPD deve adottare un approccio basato sul rischio, definendo sempre un ordine di priorità delle attività da svolgersi e concentrandosi sulle questioni che presentino maggiori rischi per protezione dei dati. Fermo restando ciò, il RPD non deve in ogni caso mancare di sorvegliare il grado di conformità anche dei trattamenti associati ad un livello di rischio comparativamente inferiore.

Responsabile del Trattamento

Il Consiglio regionale, in qualità di Titolare, per effetto della conclusione ed esecuzione di specifici contratti, ha demandato alcuni servizi che prevedono il trattamento di dati personali in sua titolarità a soggetti esterni alla propria struttura. In tali casi, i soggetti esterni sono nominati Responsabili del Trattamento, intesi, ai sensi dell'art. 4 del GDPR, come "la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento".

Il Responsabile del trattamento deve essere nominato, con apposito contratto o atto giuridico, dal Titolare del Trattamento o dal suo Delegato, in considerazione delle esigenze manifestate dalle singole (Aree, Direzioni, Servizi) in merito alla necessità di esternalizzare alcuni servizi che prevedono il trattamento di dati personali.

Secondo la normativa vigente, il Responsabile è tenuto a presentare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.

Il Responsabile, inoltre, non può ricorrere ad un altro Responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del Consiglio regionale. In caso di autorizzazione, il Responsabile esterno è tenuto a nominare il subfornitore Responsabile del trattamento e ad imporre allo stesso, tramite contratto o atto giuridico, i medesimi doveri in materia di protezione dei dati personali che il Titolare gli ha prescritto.

I trattamenti da parte di un Responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norme del diritto dell'Unione o degli Stati membri; tale contratto tra il Consiglio regionale ed il Responsabile del trattamento, oltre a vincolare a vicenda le due figure, deve prevedere la materia disciplinata, la durata del trattamento, la natura e le finalità del trattamento nonché il tipo di dati personali e le categorie di interessati a cui gli stessi dati si riferiscono.

Il GDPR prevede una serie di condizioni in rapporto ai criteri di selezione, individuazione e nomina del Responsabile esterno, come trattato in dettaglio nel successivo "Processo di nomina del Responsabile esterno del trattamento".

Processo di nomina del responsabile esterno del trattamento

Il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati è attribuito ai SOGGETTI ESTERNI alil Consiglio regionale cui vengono delegate attività di competenza del Consiglio regionale o che svolgono attività

connesse, strumentali e di supporto, ivi incluse le attività manutentive, che comportano l'uso di dati personali, comuni e/o sensibili di cui il Consiglio regionale è Titolare e/o Responsabile.

Ogniqualvolta un trattamento di dati personali sia effettuato per conto del Consiglio regionale da parte di un soggetto terzo, il richiedente il servizio che sarà effettuato dal terzo attraverso il trattamento di dati personali è tenuto a dare comunicazione, senza ritardo, alla funzione competente degli acquisti fornendo indicazione circa la tipologia dei dati trattati e le finalità del trattamento.

A tali soggetti saranno applicate le politiche di tutela dei dati personali previste nel "Modello di Organizzazione dei dati personali" adottato dalil Consiglio regionale; nel caso in cui il Referente Data Protection intende operare delle deroghe a tali misure dovrà condividere la deroga proposta con il Delegato al Trattamento - che si attiverà per svolgere le necessarie valutazioni. In ogni caso tutte le deroghe alle politiche di tutela dei dati personali previste nel "MOP" per quanto attiene i Responsabili devono essere comunicate tempestivamente al RPD.

Nel caso di trattamento di dati personali effettuato per conto del Consiglio regionale da parte di un soggetto terzo, tale trattamento sarà disciplinato da un apposito contratto che vincoli il terzo agli obblighi ed alle istruzioni fornite.

Il contratto o altro atto giuridico deve prevedere, in particolare, che il Responsabile:

- tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare e/o del Responsabile, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il responsabile del trattamento informa il Titolare e/o il Responsabile circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;

- garantisca che le persone Autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;

- adotti tutte le misure di sicurezza richieste ai sensi dell'articolo 32 del GDPR;

- rispetti le condizioni di cui ai par. 2 e 4, art.28 del GDPR per ricorrere a un altro Responsabile del trattamento;

- tenendo conto della natura del trattamento, assista il Consiglio regionale con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare e/o del Responsabile di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato;

- assista il Titolare e/o il Responsabile nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. 32 - 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;

- su scelta del Titolare e/o del Responsabile, cancelli o gli restituisca tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancelli le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati;

- metta a disposizione del Titolare e/o del Responsabile tutte le informazioni necessarie e consenta e contribuisca alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare e/o del Responsabile del trattamento o da un altro soggetto da questi Incaricato;
- sia obbligato ad informare immediatamente il Titolare e/o Responsabile del trattamento qualora a suo parere una istruzione violi il GDPR o altre disposizioni nazionali o dell'Unioni relative alla protezione dei dati.

Tale contratto può, altresì, prevedere il diritto del Consiglio regionale di risolvere il contratto stesso in caso di inadempimento da parte del soggetto designato agli obblighi previsti in forza dell'atto di nomina.

Il Consiglio regionale effettua una verifica sull'operato dei Responsabili del trattamento, al fine di monitorare il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e delle istruzioni impartite.

Consulente Privacy / Privacy Officer (se presente)

Criteri di selezione

Il Designato deve accertare che il soggetto individuato abbia esperienza, capacità ed affidabilità fornendo idonee garanzie del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento. I requisiti, invero, sono da valutare alla luce dell'idoneità, della predisposizione e dell'inclinazione del soggetto a coadiuvare il Titolare negli adempimenti di legge e ad assecondarne e/o svilupparne le strategie relative alla finalità e modalità dei trattamenti ed alla messa in sicurezza dei dati.

Individuazione

Il Consiglio regionale che ha optato per designare una Consulente Privacy (esterno), in forza di un contratto di servizi, che possiede le seguenti caratteristiche:

- conoscenza specialistica della normativa e della prassi in materia di protezione dei dati personali;
- caratteristiche personali di integrità ed etica professionale;
- assenza di situazioni di conflitto di interesse.

Compiti e Responsabilità

Il Privacy Officer agisce sotto la diretta supervisione del Designato del Titolare e dovrà:

- aggiornare le informative verso gli interessati;
- supportare le funzioni del Consiglio regionale nelle nomine verso autorizzati, Responsabili del trattamento, altre funzioni;
- supportare l'Amministratore di Sistema nell'applicazione del provvedimento a suo carico;
- supportare le funzioni del Consiglio regionale nell'applicazione di specifici provvedimenti emessi dal Garante;
- partecipare a riunioni ogni qualvolta si introduca all'interno del Consiglio regionale una nuova tecnologia o debbano essere attuate campagne o operazioni che riguardino il trattamento dei dati

personali e impostare unitamente al delegato del trattamento la valutazione preventiva di impatto del rischio;

- partecipare a riunioni ogni qualvolta si introducano nuove misure sulla sicurezza o potenziali sistemi di controllo a distanza dei dipendenti o qualora si vogliano applicare politiche del Consiglio regionale che impattano sulla riservatezza dei dipendenti;
- predisporre e mantenere insieme al Designato la documentazione richiesta dal GDPR;
- mettere in atto le disposizioni richieste dal RDP/DPO in materia di protezione dei dati;
- relazionare sullo stato di avanzamento ed eventuali problematiche;
- supportare il DPO nel predisporre e tenere sotto controllo il piano delle attività previste e nel pianificare e condurre o sorvegliare la conduzione di attività di audit (sia di conformità al GDPR che relativi all'applicazione delle procedure interne che impattano sul GDPR);
- tenere sotto controllo lo stato di avanzamento delle eventuali criticità emerse nel corso dell'Audit;
- supportare il DPO nel tenere sotto controllo lo stato di avanzamento delle misure pianificate per la mitigazione dei rischi;

PRINCIPI GENERALI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI

Trattamento di dati personali e condizioni di liceità

Ai sensi dell'art.4 del Regolamento, con l'espressione "trattamento di dati personali" s'intende "qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali", in particolare:

- la raccolta dei dati;
- la registrazione dei dati, ovvero il loro inserimento su supporti, automatizzati o manuali, al fine di rendere i dati disponibili per successivi trattamenti;
- l'organizzazione dei dati in senso stretto, ovvero il permesso di lavorazione che ne favorisca la fruibilità attraverso l'aggregazione o la disaggregazione, l'accorpamento, la catalogazione, etc.;
- la conservazione dei dati alla quale la legge dedica particolari attenzioni sotto il profilo della sicurezza;
- l'adattamento o la modifica dei dati registrati in relazione a variazioni o a nuove acquisizioni;
- l'estrazione, ipotesi specifica che rientra nell'ipotesi più generale dell'elaborazione;
- la consultazione;
- l'uso;
- la comunicazione, ovvero la trasmissione dei dati ad uno o più soggetti determinati, in qualunque forma, mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione;
- il raffronto o l'interconnessione, ovvero la messa in relazione di banche dati diverse e distinte fra loro al fine di compiere ulteriori processi di elaborazione, selezione, estrazione o raffronto;
- la limitazione;
- la cancellazione;
- la distruzione.

Il trattamento di dati personali è esercitabile solo da parte dei soggetti individuati da parte del Titolare; non è consentito il trattamento da parte di persone non autorizzate. Il trattamento dei dati, anche di natura sensibile o giudiziaria, effettuato dalil Consiglio regionale è diretto all'espletamento delle finalità strettamente connesse all'attività ed i servizi erogati. Il Consiglio regionale tratta, inoltre, i dati, anche di natura sensibile dei propri dipendenti per le finalità di instaurazione e di gestione dei rapporti di lavoro.

I dati personali oggetto del trattamento, come previsto dall'art.5 del GDPR, devono essere:

- trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato ("liceità, correttezza e trasparenza");
- raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità ("limitazione delle finalità");
- adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati ("minimizzazione dei dati");
- esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati ("esattezza");

- conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati ("limitazione della conservazione");
- trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»).

Il Consiglio regionale è competente per il rispetto dei principi sopra elencati e devono essere in grado di dimostrarlo. Come sancito dall'art.6 del Regolamento, il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

a) l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità;
b) il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;
d) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica;
e) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore.

Privacy by design e Privacy by default

L'articolo 25 del GDPR pone l'obbligo per il Consiglio regionale di:

- mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a proteggere i dati personali sia al momento della determinazione dei mezzi di trattamento sia all'atto di trattamento stesso (i.e. principio di "**Privacy by Design**") e volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati e a integrare nel trattamento le necessarie garanzie al fine di tutelare i diritti degli interessati;
- mettere in atto misure tecniche ed organizzative idonee a garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari al perseguimento delle specifiche finalità per cui sono raccolti e per il periodo strettamente necessario a tale fine (i.e. principio di "**Privacy by Default**")

Il Consiglio regionale riconosce e promuove il valore e i benefici di un approccio proattivo all'adozione di prassi e tecniche di tutela dei dati personali degli interessati, a partire dalla fase di "design di nuove iniziative di business e/o di sistemi", in maniera consistente su tutti i programmi e progetti intrapresi.

A tal fine, il Designato deve considerare la tutela dei diritti e delle libertà degli interessati quale requisito fondamentale nello sviluppo di nuovi prodotti e/o servizi, riconoscendo i potenziali rischi e le limitazioni che potrebbero derivare per tali diritti e libertà.

In particolare, nello sviluppo di qualsivoglia nuovo servizio che abbia ad oggetto un trattamento dei dati personali, o nell'ipotesi di modifiche di servizi già realizzati o resi del Consiglio regionale o di cambiamenti significativi nelle modalità di progettazione ed erogazione di tali servizi, nonché in tutte le occasioni in cui il Designato, coadiuvato dai Referenti Data Protection (nel caso in cui siano nominati) intenda procedere con iniziative di qualsivoglia natura che abbiano come destinatari utenti del Consiglio regionale, dipendenti, fornitori o altre categorie di interessati, questi devono immediatamente coinvolgere nel progetto il DPO, assicurandosi che siano tempestivamente messe a disposizione tutte le informazioni pertinenti al potenziale trattamento, possa compiutamente valutare gli impatti che potrebbero derivare agli interessati a seguito del trattamento dei dati e coinvolgere il Designato per le opportune valutazioni.

Principio di minimizzazione

Gli Autorizzati dovranno attenersi al principio di minimizzazione dei dati, in forza del quale non dovranno essere richiesti agli interessati o, più in generale, non dovranno essere trattati dati personali ulteriori o eccedenti rispetto a quelli strettamente necessari al perseguimento delle finalità di trattamento.

Periodo di conservazione dei dati personali

I dati personali raccolti non devono essere trattati per un periodo eccedente quello strettamente necessario per il raggiungimento delle finalità perseguite dalil Consiglio regionale.

Pertanto, al fine di ottemperare ai principi di "Privacy by Design" e "Privacy by Default", il Designato, coadiuvato dai Referenti Data Protection (nel caso in cui siano nominati), fin dalla fase progettuale del servizio e/o iniziativa devono svolgere specifiche valutazioni sulla durata del trattamento e relativo periodo di conservazione dei dati personali, anche in virtù di eventuali obblighi di legge.

Sulla base delle risultanze della valutazione svolta, devono essere identificati appositi presidi e processi volti a garantire che i dati personali non vengano trattati e conservati per un periodo superiore a quello strettamente necessario al perseguimento delle finalità previste, salvo l'adempimento di specifici obblighi di conservazione imposti dalla legge.

Accesso ai dati personali

Nello sviluppo del servizio il Designato, coadiuvato dai Referenti Data Protection (nel caso in cui siano nominati) dovrà mettere in atto misure tecniche ed organizzative idonee ad assicurare che, per impostazione predefinita, i dati personali non siano resi accessibili ad un numero indefinito di persone e che, al contrario, l'accessibilità agli stessi sia segregata sulla base del principio di necessità. In tal senso, l'accesso dovrà essere reso disponibile esclusivamente a quei soggetti che sono tenuti al trattamento di quei dati personali per il raggiungimento delle finalità perseguite dalil Consiglio regionale.

Misure di sicurezza

Il Designato, coadiuvato dai Referenti Data Protection (nel caso in cui siano nominati) deve valutare le misure di sicurezza logiche o fisiche da applicare al trattamento, al fine di assicurare che, per impostazione predefinita, siano implementate le più stringenti possibili, individuando specifici presidi volti a prevenire eventi di violazione interni o esterni alil Consiglio regionale.

Al fine di assicurare un'efficace protezione dei dati personali degli interessati su tutta la filiera di elaborazione e conservazione, il Consiglio regionale deve dotarsi di tecnologie di sicurezza all'avanguardia, non limitandosi a salvaguardare la confidenzialità, l'integrità e la disponibilità delle informazioni per tutto il periodo di durata del trattamento, ma anche assicurando la loro eliminazione sicura o in alternativa la loro anonimizzazione irreversibile, al termine dello stesso, o in seguito a richieste degli interessati, nel rispetto dei diritti all'oblio e alla limitazione.

Sulla base dei suddetti principi, tutte le nuove iniziative di business che prevedono il trattamento di dati personali devono essere valutate con attenzione dal Designato, coadiuvato dai Referenti Data Protection (nel caso in cui siano nominati) competenti, chiedendo l'eventuale consulenza del RPD del Consiglio regionale, utilizzando criteri appropriati al grado di sensibilità dei dati stessi e tenendo sempre in considerazione il punto di vista degli interessati, ad esempio la propensione o la reticenza alla condivisione delle informazioni riguardanti la propria sfera personale, al fine di garantirne il rispetto.

Trasferimento di dati personali all'estero

Come sancito dall'art.44 del Regolamento "qualunque trasferimento di dati personali oggetto di un trattamento o destinati a essere oggetto di un trattamento dopo il trasferimento verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresi trasferimenti successivi di dati personali da un paese terzo o un'organizzazione internazionale verso un altro paese terzo o un'altra organizzazione internazionale, ha luogo soltanto se il Titolare del trattamento e il Responsabile del trattamento rispettano le condizioni di cui al presente capo, fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento."

In particolare, il Consiglio regionale deve tenere in considerazione che il trasferimento – a soggetti stabiliti fuori dall'Unione Europea – di dati personali di cui essi sono Titolari richiede, alternativamente, la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:

I. il trasferimento verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale è ammesso se la Commissione Europea ha deciso che il paese terzo, un territorio o uno o più settori specifici all'interno del paese terzo, o l'organizzazione internazionale in questione garantiscono un livello di protezione adeguato;
II. nel caso in cui non siano state emanate decisioni di adeguatezza, il trasferimento dei dati personali deve essere effettuato sulla base di accordi contrattuali, stipulati tra il Consiglio regionale ed i soggetti destinatari dei dati stabiliti fuori dall'Unione Europea (Es.: Responsabili "esterni"), che forniscano garanzie adeguate agli utenti (ad esempio l'esercizio da parte di questi dei diritti a loro accordati dal GDPR).

I DIRITTI DELL'INTERESSATO

Ai sensi della normativa vigente, l'interessato gode del diritto di:

- **ricevere un'informativa** contenente i seguenti elementi:
  - identità e dati di contatto del Titolare;
  - dati di contatto del RPD del Consiglio regionale (se nominato);
  - finalità di trattamento cui sono destinati i dati personali, nonché la base giuridica del trattamento;
  - ove applicabile, i legittimi interessi perseguiti dal Titolare o da terzi;
  - i destinatari o le categorie di destinatari dei dati personali;
  - l'intenzione del Titolare di trasferire i dati personali ad un paese terzo o a un'organizzazione internazionale;
  - il periodo di conservazione dei dati personali o, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
  - la possibilità di esercitare i diritti riconosciuti all'interessato, ivi inclusi il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento e il diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo;
  - la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
- **revocare**, in qualsiasi momento, **il consenso**, senza alcun condizionamento e con la stessa facilità con cui è stato prestato;
- **accesso**, consistente nell'ottenere dalil Consiglio regionale la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso a tali dati – compresa una copia degli stessi – ed alle informazioni elencate all'articolo 15 GDPR;
- **rettifica**, consistente nella possibilità di ottenere dalil Consiglio regionale la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e/o l'integrazione dei dati personali incompleti;
- **cancellazione** (c.d. diritto all'oblio), consistente nella facoltà di ottenere dalil Consiglio regionale la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo nel rispetto delle condizioni della normativa;
- **limitazione di trattamento**, consistente nella possibilità di ottenere dalil Consiglio regionale la limitazione (temporanea) del trattamento al ricorrere di una delle seguenti ipotesi:
  - l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali;
  - il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali chiedendone che ne sia limitato l'utilizzo;
  - nonostante la finalità di trattamento si sia esaurita, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
  - a seguito dell'esercizio del diritto di opposizione da parte dell'interessato, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Consiglio regionale rispetto a quelli dell'interessato;
- **ottenere** la comunicazione da parte del Consiglio regionale a ciascuno dei destinatari cui sono trasmessi i dati personali dell'interessato, di eventuali rettifiche, cancellazioni o limitazioni del trattamento, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato.

- **portabilità dei dati**, consistente nella facoltà – nei soli casi in cui il trattamento si basa sul consenso o su un contratto ed è effettuato con mezzi automatizzati – di ricevere dalil Consiglio regionale, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che lo riguardano forniti dall'interessato stesso, nonché la possibilità di trasmetterli ad un altro titolare senza impedimenti. Inoltre, qualora tecnicamente possibile, il diritto alla portabilità dei dati consente di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro;
- **opposizione**, consistente nel diritto di opporsi, alle condizioni e nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa, al trattamento dei dati personali che lo riguardano qualora: (i) necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri; (ii) fondato sull'interesse legittimo del titolare; (iii) finalizzato ad attività di marketing diretto; (iv) finalizzato alla ricerca scientifica o storica o con fini statistici;
- **non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato**, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona, salvo quanto previsto dalla normativa.

Nel caso in cui il Consiglio regionale riceva delle richieste dagli interessati in merito all'esercizio dei propri diritti è necessario formalizzare una risposta dettagliata secondo le seguenti modalità:

- in una **forma concisa, trasparente, intelligibile** e con un **linguaggio semplice e chiaro**;
- per **iscritto**, o con **mezzi elettronici** se la richiesta è stata effettuata con mezzi elettronici. Una **risposta orale** è consentita solo su domanda espressa dall'interessato;
- **senza ingiustificato ritardo** e, al più tardi, entro un mese dal ricevimento della richiesta, salva la possibilità di prorogare tale termine di due mesi nei particolari casi previsti e fermo restando l'obbligo di informare comunque l'interessato del ritardo e dei motivi entro un mese dal ricevimento della richiesta. In ogni caso, se non è possibile soddisfare la richiesta entro un mese dal suo ricevimento, è necessario informare l'interessato (i) che non sarà possibile soddisfare la sua richiesta entro tale termine, (ii) sui motivi della proroga e (iii) sulla possibilità di proporre reclamo ad un'autorità di controllo e ricorso giurisdizionale;
- **gratuitamente**. Può essere addebitato un contributo ragionevole, o negata la soddisfazione della richiesta, solo nel caso di richieste manifestamente infondate o eccessive, anche per la loro ripetitività;
- **dopo aver verificato l'identità** dell'interessato, eventualmente anche domandando informazioni aggiuntive.

Sulla base dei suddetti principi, il Consiglio regionale ha definito una procedura che disciplina le modalità di gestione delle richieste di esercizio dei diritti da parte degli interessati.

IL REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO

L'art. 30 del Regolamento impone a Titolari e Responsabili del trattamento, con limitate eccezioni, di tenere un Registro delle attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità (il "Registro").

Il Garante per la protezione dei dati personali consiglia fortemente a tutti i Titolari del trattamento ed i responsabili, a prescindere dalle dimensioni organizzative, di dotarsi del Registro dei trattamenti, in quanto parte integrante di un sistema di corretta gestione dei dati personali e fondamentale sia ai fini dell'eventuale supervisione da parte del Garante sia in quanto indispensabile per ogni valutazione e analisi del rischio.

I Registri sono tenuti in forma scritta, anche in formato elettronico. Essi devono contenere le seguenti informazioni minime:

- il nome e i dati di contatto del Titolare, di eventuali Contitolari e del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO);
- le finalità del trattamento;
- una descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di dati personali;
- le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, compresi i destinatari di paesi terzi od organizzazioni internazionali;
- ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui all'art.49 del GDPR, la documentazione delle garanzie adeguate;
- ove possibile, i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati;
- ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'art.32 del GDPR.

Il Registro deve essere sempre **mantenuto aggiornato** rispetto alle attività di trattamento concretamente attuate dalil Consiglio regionale. In particolare, è responsabilità del Designato, coadiuvato dai Referenti (nel caso nominati) e del Privacy Officer (se presente) aggiornare il registro per quanto di propria competenza.

Nei casi in cui il Consiglio regionale è nominata Responsabile del Trattamento compilerà l'apposito Registro dei trattamenti con le seguenti informazioni minime:

- il nome e i dati di contatto del Responsabile o dei responsabili del trattamento, di ogni Titolare del trattamento per conto del quale agisce il Responsabile del trattamento, del Rappresentante del titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento e, ove applicabile, del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD);
- le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni Titolare del trattamento;
- ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui all'art.49 del GDPR, la documentazione delle garanzie adeguate;
- ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'art.32 del GDPR.

Il Consiglio regionale, in considerazione ha scelto di compilare e tenere un **unico Registro delle attività** di trattamento.

IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del Titolare del trattamento, quest'ultimo, ai sensi dell'art. 28 comma 1 del GDPR, ricorre unicamente a Responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti richiesti dal GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.

Le garanzie richieste potranno essere "dimostrate" con l'adesione ad un codice di condotta approvato (ex art. 40 GDPR) o ad un meccanismo di certificazione (ex art. 42 GDPR). In ogni caso il Titolare del trattamento dovrà selezionare il Responsabile a cui affidare il trattamento dei propri dati valutando le informazioni fornite dal Responsabile a "garanzia" della compliance al GDPR o l'esistenza di un concreto processo di adeguamento in atto.

L'art. 28 del Regolamento prevede l'obbligo in capo al Responsabile del trattamento di consentire e contribuire "alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato".

Il Titolare del trattamento può prevedere un'attività di monitoraggio e controllo periodico del Responsabile, anche attraverso l'invio di apposite "Check List di controllo" elaborate da parte del Delegato, con l'eventuale supporto consulenziale del consulente privacy e/o dell' RPD, volta a verificare la sussistenza dei caratteri di esperienza, capacità ed affidabilità in capo al Responsabile, nonché sull'effettivo svolgimento delle attività e dei compiti affidati e il rispetto da parte dello stesso di tutte le disposizioni normative in materia di sicurezza dei dati.

Nell'ambito di tale "Check list di controllo" potrebbe essere richiesto al Responsabile, a titolo esemplificativo, di:

- ✓ aver già provveduto ad individuare la figura del RPD, anche laddove non obbligatorio;
- ✓ aver già istituito un Registro delle attività di trattamento (e in tal caso, dando evidenza delle modalità di redazione, aggiornamento, ecc.);
- ✓ aver adottato "policy" per garantire che gli Autorizzati siano obbligati alla riservatezza o per soddisfare eventuali richieste di esercizio dei diritti degli interessati, per la conservazione dei dati o ancora per la gestione delle eventuali violazioni (Data Breach);
- ✓ aver implementato determinate misure di sicurezza, tecniche o organizzative, valutate adeguate a garantire che il trattamento sia conforme al GDPR.

Nei casi di "nuovi" fornitori ai quali sono affidati trattamenti di particolare rilevanza (es.: fornitori software, ecc.) il Titolare valuta l'adeguatezza delle garanzie sufficienti da parte del Responsabile preliminarmente l'affidamento dell'incarico.

Al Responsabile del trattamento potrà essere richiesto di inviare una relazione annuale sullo stato di attuazione della normativa, evidenziando gli aspetti problematici e le difficoltà attuative riscontrate durante il periodo di riferimento. In tal caso, allo scopo di approfondire e/o risolvere aspetti anomali o particolari emersi all'interno della relazione, il Delegato, eventualmente con il supporto consulenziale del consulente privacy e/o dell'RPD, se nominato, si riserverà il diritto di effettuare una visita ispettiva presso il Responsabile del trattamento.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 comma 2 del GDPR, il Responsabile del trattamento non ricorre a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del Titolare del trattamento. Nel caso di autorizzazione scritta generale, il responsabile del trattamento informa il Titolare del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al Titolare l'opportunità di opporsi a tali modifiche.

In relazione alle autorizzazioni rilasciate dal Titolare al Responsabile, il Delegato dovrà monitorare se il Responsabile ha nominato "sub-responsabili" e per questi ha riscontrato le stesse garanzie che il Titolare ha richiesto al Responsabile.

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DATI E RICHIESTA DI CONSENSO

L'Informativa in materia di protezione dati

L'Informativa in materia di protezione dati personali è il documento da fornire nel momento in cui vengono raccolti i dati personali dell'interessato. Gli articoli 13 e 14 del GDPR stabiliscono in maniera chiara e dettagliata quelli che sono i contenuti obbligatori che l'Informativa deve contenere.

L'Informativa in materia di protezione dati personali da fornire agli interessati deve essere:

- redatta in maniera trasparente e intelligibile per l'interessato;
- resa disponibile o comunque essere facilmente accessibile;
- scritta in una forma e in un linguaggio semplice e chiaro.

Il rilascio dell'Informativa agli interessati è **adempimento inderogabile**, qualunque sia la base giuridica utilizzata per il trattamento dei dati personali. Il Designato, coadiuvato dai Referenti Data Protection (nel caso in cui siano nominati) deve assicurare che prima dell'acquisizione dei dati personali o contestualmente all'acquisizione degli stessi il processo organizzativo preveda che l'Informativa sia stata consegnata o comunque messa a disposizione degli interessati.

A seconda che i dati siano ottenuti dal Titolare presso il diretto interessato o presso un soggetto terzo, sono previste due differenti tipologie di Informativa: diretta ed indiretta.

L'Informativa diretta

L'art. 13 del GDPR stabilisce che, nel caso in cui la raccolta dei dati personali sia effettuata presso l'interessato, l'Informativa dovrà contenere:

- l'identità e i dati di contatto del Titolare del trattamento;
- i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati;
- le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento;
- se il trattamento si basa su legittimi interessi perseguiti dal Titolare del trattamento o da terzi;
- gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;
- ove applicabile, l'intenzione del Titolare del trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale e l'esistenza o l'assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione o il riferimento alle garanzie appropriate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo dove sono stati resi disponibili.
- il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- qualora il trattamento si basi sul consenso, l'esistenza del diritto di revocarlo in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca;
- il diritto di proporre reclamo a un'Autorità di controllo;

- se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la conclusione di un contratto, e se l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati;
- l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

Inoltre, qualora il Titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente.

L'Informativa indiretta

Qualora i dati non siano stati ottenuti presso l'interessato, il Titolare prima di avviare il trattamento, deve fornire all'interessato idonea Informativa (ex art. 14 del GDPR) in relazione ai trattamenti effettuati.

In tali casi l'Informativa deve indicare, oltre i contenuti previsti per l'Informativa diretta, anche la fonte da cui sono stati acquisiti i dati personali, specificando il caso in cui i dati provengano da fonti accessibili al pubblico.

Il Titolare del trattamento deve fornire l'Informativa:

- entro un termine ragionevole dall'ottenimento dei dati personali, ma al più tardi entro un mese, in considerazione delle specifiche circostanze in cui i dati personali sono trattati;
- nel caso in cui i dati personali siano destinati alla comunicazione con l'interessato, al più tardi al momento della prima comunicazione all'interessato; oppure
- nel caso sia prevista la comunicazione ad altro destinatario, non oltre la prima comunicazione dei dati personali.

La richiesta di consenso

Tra le diverse condizioni che rendono "lecito" il trattamento di dati personali, ai sensi dell'art. 6 par.1 let. a) del GDPR è prevista la richiesta del consenso da parte dell'interessato per una o più specifiche finalità.

L'art. 4 del GDPR definisce il consenso come: "qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento".

Il Regolamento Europeo 679/2016 inoltre richiede l'esplicito consenso nei casi di:

- trattamento di categorie particolari di dati, come dati relativi alla salute o i dati biometrici;
- trasferimento di dati verso paesi terzi o organizzazioni internazionali in assenza di adeguate salvaguardie;
- presenza di processi decisionali automatizzati, inclusa la profilazione.

Il consenso può ritenersi espresso secondo modalità conformi alle condizioni del GDPR, se è:

- **Informato**, occorre cioè che l'interessato sia posto in condizioni di conoscere quali dati sono trattati, con che modalità e finalità e i diritti che gli sono attribuiti dalla legge, cioè deve essere rispettato il principio di trasparenza. Inoltre, l'interessato deve essere opportunamente informato sulle conseguenze del suo. L'informazione si ha attraverso l'apposita informativa.
- **Specifico**, cioè relativo alla finalità per la quale è eseguito quel trattamento. Qualora il trattamento abbia più finalità, il consenso dovrebbe essere prestato per ogni finalità (Considerando 32 GDPR). Quindi, i dati dovranno essere pertinenti al consenso fornito, e in caso di modifiche del trattamento occorre richiedere un nuovo consenso. Per cui avremo un consenso per il marketing diretto, un consenso per la profilazione, ecc…
- **Libero**, prestato cioè senza condizionamenti e senza dover subire pregiudizi (l'esecuzione di un contratto, compresa la prestazione di un servizio, non deve essere subordinata ad un consenso non necessario per tale esecuzione);
- **Inequivocabile**: deve essere manifestato attraverso una dichiarazione o azione positiva inequivocabile, la richiesta di consenso, laddove inserita nel contesto di una dichiarazione scritta che riguarda anche altre questioni, deve essere chiaramente distinguibile dalle altre materie; non è ammesso il consenso tacito o presunto e non costituiscono valido consenso caselle pre-spuntate su un modulo.

Per quanto riguarda i trattamenti effettuati senza utilizzo di sistemi informatici, il consenso deve essere rilasciato in forma scritta, utilizzando gli appositi moduli e Informative predisposte dal Titolare e deve riguardare in maniera separata e distinta il trattamento dei dati personali.

Il Titolare deve assicurare la presenza di processi organizzativi che prevedano la conservazione del documento attestante l'avvenuto rilascio del consenso per l'intera durata del trattamento.

**Il consenso per l'accesso ai servizi on-line*

L'accesso ai servizi on-line offerti può essere consentito solo a utenti registrati.

La registrazione deve poter avvenire solo a titolo personale mediante emissione di codici identificativi e chiavi di accesso univoche e può prevedere la conferma mediante procedura che preveda l'invio di una mail all'indirizzo dichiarato nel form/maschera di registrazione dell'interessato con indicazione di un link.

Al fine di garantire una corretta acquisizione del consenso da parte dell'interessato:

- ❖ nessuna delle caselle di "flag" del consenso deve essere preimpostata;
- ❖ l'interessato deve aver selezionato la casella di presa visione dell'Informativa che deve essere distinta da quella per la prestazione del consenso;
- ❖ le caselle di "flag" del consenso devono avere funzione esclusiva e devono essere distinte per ogni trattamento avente finalità diversa;
- ❖ la mancata prestazione del consenso deve impedire l'accesso al servizio on line esclusivamente se è omesso in relazione ai dati che sono necessari all'esecuzione del servizio medesimo.

Il Titolare deve assicurare la presenza di processi automatizzati di tracciatura del consenso prestato dall'Interessato con riferimento alle singole finalità di trattamento

VALUTAZIONE D'IMPATTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI (DPIA)

Il GDPR ha introdotto l'obbligo per il Titolare del trattamento di eseguire, al ricorrere di talune condizioni, una Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei Dati (Data Protection Impact Assessment, di seguito "DPIA" o semplicemente "Valutazione").

Secondo quanto disposto dall'art. 35, paragrafo 1 del GDPR è previsto in capo al Titolare del trattamento l'onere di procedere ad una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati: "quando un tipo di trattamento, allorché prevede in particolare l'uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche."

L'effettiva valutazione ed esecuzione della DPIA è in carico al Designato, coadiuvato dai Referenti (se nominati) eventualmente coadiuvati dal supporto del RPD, se nominato, del Consulente Privacy.

Il Designato, coadiuvato dai Referenti Data Protection (nel caso in cui siano nominati) è tenuto a valutare l'obbligatorietà di sottoporre un particolare trattamento a DPIA, al verificarsi di specifiche condizioni. In generale, la DPIA è obbligatoriamente richiesta per i trattamenti che consistono in:

- valutazione sistematica e globale di aspetti personali relativi a persone fisiche, basata su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione, e sulla quale si fondano decisioni che hanno effetti giuridici o incidono in modo analogo significativamente su dette persone fisiche;
- trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati e relativi a condanne penali e a reati;
- sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico.

Accertata la necessità di svolgere una Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei Dati, il Designato coinvolge opportunamente gli altri soggetti interni ed esterni che sono o saranno (in caso di nuovi trattamenti) coinvolti nel trattamento oggetto di DPIA.

L'attività di Valutazione consta dei seguenti step operativi, opportunamente condotti dal Designato:

- identificazione e analisi dei principali rischi per i diritti e le libertà degli interessati in termini di minacce e impatto;
- valutazione del livello di rischio pre e post- identificazione delle contromisure di sicurezza (tecniche e organizzative) atte a mitigare tali rischi.

Nel caso di rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati, nonostante le contromisure di sicurezza identificate, il Designato procede con la consultazione preventiva dell'Autorità di Controllo.

Il RPD monitorerà l'effettiva implementazione delle indicazioni pervenuta dall'Autorità stessa.

Infine, ogniqualvolta vi sia una variazione significativa della natura, delle finalità o delle modalità di trattamento, incluso l'utilizzo di nuove tecnologie, il Designato, coadiuvato dai Referenti Data Protection (nel caso in cui siano nominati) ha la responsabilità di aggiornare la valuDPIA, al fine di monitorarne e stimarne le variazioni in termini di impatto per i diritti e le libertà degli interessati.

I Titolari, in conformità alle prescrizioni normative, si sono dotati di un processo di Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei Dati e di una metodologia per l'esecuzione della stessa.

VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI (DATA BREACH)

Il GDPR ha introdotto l'obbligo, in capo al Titolare del Trattamento, di notificare all'Autorità di Controllo la violazione dei dati personali, senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e libertà delle persone fisiche cui i dati violati si riferiscono.

Nel caso in cui la suddetta violazione sia suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il Titolare del Trattamento deve comunicare la violazione senza ingiustificato ritardo anche agli interessati stessi.

Va inoltre rilevato che, a seconda delle circostanze, una violazione può riguardare la riservatezza, la disponibilità e l'integrità dei dati personali trattati e conservati sia su supporti elettronici sia su supporti fisici (Es.: archiviazione cartacea).

I soggetti interni (Es.: Autorizzati, Amministratori di Sistema, ecc.) autorizzati al trattamento di dati personali, le risorse operanti in ambito IT, nonché i fornitori esterni debitamente designati Responsabili del trattamento possono, nello svolgimento delle attività ad essi demandate, rilevare anomalie o eventi che potrebbero configurarsi come violazioni di dati personali (Data Breach). In tale evenienza, essi sono tenuti a informare tempestivamente il Designato.

A valle della rilevazione / segnalazione di un potenziale Data Breach il Consiglio regionale procede con l'analisi della violazione, al fine di verificarne le categorie di interessati, le categorie di dati compromessi, nonché le altre informazioni necessarie per identificare le contromisure opportune per mitigarne i rischi nonché per eseguire la notifica all'Autorità di Controllo e, laddove necessario, agli interessati.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, tali informazioni riguardano:

- Identificabilità degli interessati, ovvero la possibilità che gli interessati possano essere identificati sulla base dei dati oggetto di compromissione;
- Misure di sicurezza attuate, che potrebbero aver mitigato gli impatti derivanti dal Data Breach;
- Numero di individui coinvolti, ovvero la portata in termini numerici degli interessati coinvolti.

Terminata l'analisi del Data Breach occorso il Consiglio regionale dovrà:

- ✓ identificare e implementare le azioni di contenimento e risoluzione al fine di mitigare gli impatti della violazione occorsa;
- ✓ valutare l'obbligatorietà di notificare la violazione all'Autorità di Controllo;
- ✓ valutare l'obbligo di notifica agli interessati, nel caso in cui la violazione occorsa presenti rischi elevati per i diritti e le libertà degli interessati.

Laddove necessario, il Consiglio regionale effettuerà la notifica all'Autorità di Controllo e ai soggetti interessati con tutte le informazioni previste dalla normativa vigente.

Il Designato, coadiuvato dai Referenti (nel caso in cui siano nominati) e dal Consulente Privacy, è tenuto a predisporre e manutenere un registro interno in cui è documentata qualsiasi violazione dei dati personali, comprese le circostanze, le conseguenze e le misure adottate per porvi rimedio.

Al fine di consentire una gestione efficace e tempestiva delle violazioni di dati personali, il Consiglio regionale si è dotata di un processo di gestione delle situazioni di Data Breach.

FORMAZIONE

L'art. 39, lett. b) del Regolamento prevede espressamente che rientri tra i compiti del RPD "sorvegliare l'osservanza (…) delle politiche del Titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi (…) la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo".

Inoltre, come sancito dall'art. 32, par.4 della normativa vigente "chiunque abbia accesso a dati personali non tratta tali dati se non istruito in tal senso dal Titolare del trattamento (…)".

Pertanto, si evince chiaramente che la formazione in materia di Data Protection è considerata un'importante misura di sicurezza per la protezione dei dati personali, che deve essere obbligatoriamente adottata dalil Consiglio regionale.

A tal fine, il Consiglio regionale è tenuta ad organizzare interventi di formazione e aggiornamento in materia di tutela della riservatezza e protezione dei dati personali rivolti agli Autorizzati/Designati ed eventualmente a particolari categorie di soggetti esterni autorizzati ai trattamenti di dati personali per conto del Consiglio regionale (Es.: Responsabili del trattamento).

La formazione è finalizzata alla conoscenza delle norme, all'adozione di idonei modelli di comportamento e procedure di trattamento, alla conoscenza delle misure di sicurezza adottate dalil Consiglio regionale per il trattamento e la conservazione dei dati, dei rischi individuati e delle modalità per prevenirne i danni.

LE SANZIONI

La mancata applicazione delle disposizioni normative previste dal Regolamento Europeo 679/2016 può prevedere l'irrogazione in capo al Titolare di sanzioni di tipo amministrativo e pecuniario che ai sensi dell'art. 84 del GDPR devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. È rimesso alla disciplina dei singoli stati membri dell'Unione Europea definire le norme in materia di sanzioni per violazioni alla normativa in materia di protezione dati personali. In tal senso, le sanzioni connesse alle violazioni amministrative e agli illeciti penali sono state specificate dal Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) n. 2016/679, entrato in vigore il 19 settembre 2018, come modificato dal D.Lgs n. 101 del 10 agosto 2018.

Violazioni da parte del personale del Consiglio regionale

Le norme e i principi di comportamento, nonché le disposizioni procedurali definite dal Titolare in materia di protezione dati personali, hanno carattere vincolante per il personale dipendente del Consiglio regionale, e devono essere considerate aggiuntive rispetto alle norme disciplinari già in vigore presso il Consiglio regionale stessa.

Ogni comportamento in violazione del presente Regolamento può avere importanti ripercussioni per il Titolare e sarà ritenuto grave inosservanza dei doveri del lavoratore. Questo potrà quindi comportare, nei confronti del dipendente inadempiente, l'applicazione di provvedimenti disciplinari, in conformità alle disposizioni di legge e di quanto stabilito nel Regolamento Organico del Personale.

I comportamenti che costituiscono inosservanza del presente Regolamento possono violare, nel contempo, anche disposizioni di legge tali da comportare per il dipendente conseguenze di natura civile e penale. In relazioni a tali condotte anche il Titolare può essere perseguito e sanzionato in conseguenza del comportamento dei propri incaricati.

Violazioni da parte del Responsabile del trattamento

Qualsiasi violazione dei compiti del Responsabile del trattamento costituirà titolo e diritto del Titolare di risoluzione immediata del contratto in essere con il Responsabile, fatta salva in ogni caso, la facoltà del Titolare di richiedere un risarcimento di importo da determinarsi a seconda del livello di rischio e del volume dei dati trattati per ciascun evento che provoca perdita / compromissione dei dati e del loro trattamento protetto durante e dopo l'esecuzione del contratto fondante.

Inoltre, ai sensi dell'art. 82 par. 2 del GDPR, il Responsabile si assumerà la responsabilità nei confronti di chiunque abbia subito un danno dal trattamento effettuato non in conformità agli obblighi del GDPR specificatamente diretti ai Responsabili del trattamento o effettuato in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del Titolare del trattamento.

In tal senso, il Responsabile si impegnerà a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi pretesa, danno, onere, costo, spesa o pregiudizio di qualsivoglia natura che questa abbia a subire per effetto della violazione - diretta o indiretta - da parte del Responsabile del trattamento.